

dere la nave, o cagionato alla medesima o ad altre navi danni tali, per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e nella sospensione, e potrà, secondo i casi, essere punito anche colla interdizione.¹

La pena sarà della sospensione o della interdizione, quando il fatto dipenda da sola imperizia.

370. Il capitano o padrone che dovendo abbandonare la nave non si unifierà a quanto è prescritto dall'art. 111, sarà punito colla sospensione, e, secondo i casi, coll'interdizione.²

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone il quale abbia ommesso di sentire il parere degli interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio nei casi in cui tale parere fosse richiesto da questo Codice o da altre leggi vigenti.

371. Il capitano o pa-

drone che, arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nell'ammenda di lire cinquanta se la nave è armata al lungo corso; in quella di lire venticinque se è armata al gran cabotaggio; ed in quella di lire quindici se è destinata ad altra più ristretta navigazione, od alla pesca.

Quando la persona imbarcata fosse iscritta sotto falso nome, il capitano o padrone incorrerà nella pena del carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene rispettivamente stabilite nella parte prima di questo articolo incorrerà il capitano o padrone che imbarcasse passeggeri non iscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o di individui sottratti alle leve di terra o di mare. Se poi gli indi-

¹ Il capitano o padrone della nave che, per negligenza, ne abbia cagionato il naufragio, commette il reato contemplato dal presente art. 369 e non quello dall'art. 311 Codice penale, che prevede il caso di naufragio cagionato da persona che non sia il capitano o padrone (*A. Genova*, 15 febbraio 1916 - *Mon. Trib.*, 1916, 458).

² È insindacabile l'apprezzamento per cui il giudice di merito assolve dalla imputazione prevista dal presente art. 370 il capitano che, dopo aver lottato contro le onde del mare, non abbia preveduto a portar seco le carte di bordo, pur avendo cura di riporle dentro una cassetta di metallo nella sua cabina, dove poi furono ritrovate, e dando l'ordine ai subalterni di trasportarle (*C. Roma*, 10 dicembre 1907 - *Giust. pen.*, 1908, 316).